

#### Castellana Sicula, 29 ottobre 2019

Ill.mi **On.le Gianfranco MICCICHÈ**Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana

#### On.le Orazio RAGUSA

Presidente della Commissione III - Attività Produttive dell'Assemblea Regionale Siciliana

On.li componenti della Commissione III - Attività Produttive dell'Assemblea Regionale Siciliana

# Oggetto: Nota tecnica alla Legge ordinamentale sulle Zone Franche Montane, relativa alla copertura finanziaria;

Facendo seguito ai colloqui intercorsi con l'onorevole presidente Ragusa, al fine di agevolare il percorso di approvazione, da parte della Commissione III, di un DDL istitutivo delle **Zone Franche Montane in Sicilia**, abbiamo richiesto una **consulenza tecnica al professore Riccardo Compagnino**, esperto di finanza pubblica e cultore dell'applicazione dello Statuto autonomistico della Regione Siciliana.

L'esperto ritiene che la quantificazione, ed il relativo impegno nel bilancio della Regione, della copertura finanziaria della Legge avverrà allorquando verrà integralmente e correttamente attuato il disposto normativo previsto negli articoli 36 e 37 dello Statuto siciliano.

La Legge pertanto prevede che il supporto finanziario avverrà solamente con fondi della Regione Siciliana rivenienti dalle sue autonome disponibilità finanziarie (leggasi art. 6 emendamento

**allegato alla presente**). Si tratta quindi di un intervento di politica economica regionale attuabile in forza delle prerogative statutarie.

La Regione se vorrà procedere all'attuazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto, sarà nelle condizioni di quantificare gli importi che intende destinare alla copertura finanziaria delle agevolazioni fiscali e previdenziali contenute nella Legge ordinamentale sulle ZFM.

A nostro avviso, se ad oggi la Sicilia godesse della piena attuazione dello Statuto (dopo 73 anni sarebbe giunto il momento!), si potrebbero destinare al finanziamento delle Zone Franche Montane le somme relative **all'Iva all'importazione 2018, che ammontano a € 2.061.265.604,39**. Oltre a quella accertata e riscossa (!) in altre Regioni, per merci indirizzate all'Isola, che somma a € 43.538.048,02. <u>Fino ad oggi le suddette risorse vengono trattenute dallo Stato</u>.

Le agevolazioni fiscali avverranno, previa sottoscrizione di un accordo tra la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate ed il Governo della Regione, tramite regolazioni contabili tra i percettori beneficiari e l'Agenzia delle Entrate.

Le agevolazioni previdenziali avverranno con uguale metodologia previo accordo tra la Regione siciliana e l'INPS alla quale verrà riconosciuto il totale degli importi agevolati.

Il decreto del Presidente della Regione successivo alla Legge regionale di attivazione delle ZFM definirà le misure di attuazione del provvedimento.

Cogliamo l'occasione per manifestare la nostra <u>preoccupazione in</u> <u>merito al tentativo di volere abbassare l'altitudine minima</u> (500 mt slm) indicata all'articolo uno della proposta di emendamento depositata presso codesta Commissione (cfr allegato). Derogare in questa fase, trattandosi di **Legge ordinamentale** - <u>non di spesa</u> - oltre a svilire la portata storica dell'intervento, darebbe contezza della mancanza di volontà politica di proporre uno strumento serio che darebbe una svolta ai territori di montagna, <u>rappresentati da 132</u> <u>amministrazioni comunali</u>, che si aspettano dalla deputazione regionale una risposta concreta e soprattutto in tempi brevi.

<u>Tempi che tutti auspichiamo si possano concretizzare - così come sarebbe emerso - entro il 30 novembre prossimo.</u>

Tuttavia, bisogna fare chiarezza sui **tempi della Legge obiettivo**. Deve avere un limite temporale: **se entro un anno non si** 

# creassero le condizioni per renderla operativa automaticamente decadrebbe e ciascun soggetto, a vario titolo coinvolto, se ne assumerebbe la responsabilità.

Nell'auspicare che l'onorevole Commissione faccia proprio, integralmente, il testo proposto dal comitato promotore, l'occasione è particolarmente gradita per ringraziare le S.V. per l'attenzione che state dimostrando e per salutarvi cordialmente.

Il coordinatore regionale del comitato promotore Vincenzo Lapunzina Associazione "Il Caleidoscopio"

# Si allega proposta di emendamento

Alberto Virga Consorzio Centro Commerciale Naturale di Gangi

Antonio Polito
Consorzio Centro Commerciale Naturale di Petralia Sottana

Salvatore Cassisi Consorzio Centro Commerciale Naturale di Polizzi Generosa

Vincenzo Spinelli Consorzio Centro Commerciale Naturale di Nicosia

Giuseppe Cità Responsabile di zona della Confesercenti

> Calogero Spitale Responsabile di zona della CGIL

Giuseppe Profita
Responsabile di zona di CASARTIGIANI

Salvatore Bartolotta Coordinatore dei Borghi più Belli d'Italia – Sicilia

Salvatore Bivona
Presidente Cidec Sicilia

Lidia D'Angelo Presidente associazione Pro Piano Battaglia e Madonie

#### PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N° 3/2017 del 27 aprile 2017

#### ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE MONTANE

VISTO l'art. 44, 2° comma della Costituzione;

VISTO l'art. 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO l'art. 27, 2° comma, della Legge 5 maggio 2009, n.42

VISTI gli articoli 14, 17, 20, 36, 37, 38 e 42 dello Statuto della Regione Siciliana

VISTO l'art. 79 del D.lgs n. 118/2011;

CONSIDERATI gli uniformi orientamenti comunitari riguardo alle prerogative delle Regioni a Statuto speciale ed in particolare la sentenza della Corte di giustizia C-88/03 del 6 settembre 2006;

Su proposta della III Commissione Attività produttive si emana la seguente Legge:

Art.1

Ambito di applicazione

Ai fini della individuazione delle Zone Franche Montane si adotta la definizione di "Aree di montagna particolarmente svantaggiate" già utilizzata dal CIPE alla stregua della quale sono così definite quelle aree relative ai Comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 mt. sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15 mila abitanti, o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste sempre al di sopra dei 500 mt slm – con popolazione residente sempre inferiore a 15 mila abitanti - e costituenti nuclei storicizzati dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi 50 anni.

### Art. 2 Territori montani

L'individuazione dei territori di cui all'artico 1 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'Attività Produttive, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge.

# Art. 3 Caratteristiche dei benefici

- a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decino al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta ,a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi tre periodi di imposta per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
- c) esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere dall'anno 2020 e fino all'anno 2025, per gli immobili siti nelle zone franche montane posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle nuove attività economiche;
- d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la Zona Franca Montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi i cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo al 20 per cento.

L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della Zona Franca Montana.

# Art. 4 Aliquote IVA

Alle attività produttive che hanno la sede operativa ed il domicilio fiscale nelle aree disciplinate dalla presente Legge si applicano aliquote IVA agevolate e diversificate in relazione alla loro classificazione in micro, piccole, media e grandi imprese. Alle restanti attività produttive si applica l'aliquota IVA del 21 per cento.

Art. 5 Beneficiari

Le agevolazioni della presente Legge possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una Zona Franca Montana antecedentemente al 1° gennaio 2020. Possono accedere alle agevolazioni coloro che intendono trasferire in Sicilia nelle zone montane la sede legale e operativa della loro attività.

Art. 6 Norma finanziaria

L'operatività della presente Legge obiettivo è condizionata e subordinata alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Siciliana che individuerà le risorse finanziarie da destinare a questa misura di politica economica.

Art. 7

Norma finale

Con decreto del Presidente della Regione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, saranno determinati le disposizioni applicative della presente Legge. La presente Legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.